



VERBALE DI ACCORDO SU DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE

Addì 21 dicembre 2011 presso l'Ascom di Padova si sono incontrate:

- Ascom Confcommercio di Padova, rappresentata dal Direttore Generale dr. Federico Barbierato, assistito dal Segretario Generale dr. Otello Vendramin e dal dr. Giampietro Badan responsabile delle relazioni sindacali,
- Appe di Padova rappresentata da Angelo Luni in qualità di Direttore

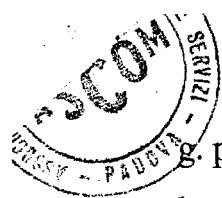
e

- Filcams-CGIL, della provincia di Padova rappresentata dalla Segr. Gen.le Cecilia de' Pantz
- Fisascat-CISL, della provincia di Padova rappresentata dal Segr. Gen.le Marco Bodon
- Uiltucs-UIL, della provincia di Padova rappresentata dal Segr. Gen.le Fernando Bernalda

Con riferimento alle imprese associate e aderenti al sistema Confcommercio territoriale che applicano integralmente le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se di settore merceologico diverso, ma applicate presso imprese aderenti alle Associazioni firmatarie il presente Atto

1. Con decorrenza 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, in virtù dell'art. 22 comma 6 e 7 e dell'art. 33, comma 12 e seguenti, della legge 183 del 12 novembre 2011, dell'art. 1 comma 47 della L. 220/2010, dell'art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 applicabile anche alle intese previste dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, le parti – anche in considerazione delle peculiarità territoriali dei settori – concordano di ritenere riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e miglioramento della competitività aziendale le seguenti modalità di organizzazione del lavoro:

- a. lavoro straordinario
- b. importi forfetari relativi a lavoro straordinario o supplementare
- c. lavoro supplementare
- d. compensi per clausole elastiche e flessibili
- e. lavoro a turno
- f. lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro



g. premi variabili di rendimento

h. premi di produttività

i. lavoro notturno

j. la quota parte del compenso orario per il lavoro extra eccedente i minimi retributivi

k. la maggiorazione per il lavoro stagionale così come richiamato dal CCNL Turismo

E comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

2. I trattamenti economici relativi agli istituti sopra richiamati, così come regolati da accordi aziendali in base alla normativa sopra citata, ovvero da specifici accordi territoriali in vigore sottoscritti dalle medesime parti firmatarie ovvero – in via subordinata e solo in caso di assenza di specifica regolamentazione nei suddetti accordi – come regolati dai CCNL sottoscritti da associazioni nazionali aderenti a Confcommercio e dalle Federazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, daranno luogo, in base al presente accordo, ai benefici fiscali e contributivi di cui alla normativa richiamata al punto 1 del presente accordo nei limiti ed alle condizioni ivi previste sin dal 1 gennaio 2012.

3. I trattamenti economici di cui al punto 1 sono deducibili dall'Irap secondo quanto stabilito dall'art. 22 comma 7 della legge di stabilità 2012 "Per l'anno 2012, ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile regionale sulle attività produttive (Irap) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'art. 26 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

4. Le aziende che applicheranno il presente accordo dovranno comunicarlo all'Ente Bilaterale Territoriale competente per settore.

5. Le Aziende appartenenti ai settori Commercio e Turismo che abbiano in essere sistemi premianti aziendali collettivi a carattere variabile, non definiti da contrattazione di secondo livello, potranno accedere ai benefici di cui al presente accordo previo invio preventivo dello schema premiante alla Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale di settore. Tale commissione Paritetica organizzerà un incontro per favorire la sottoscrizione di un accordo tra le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.

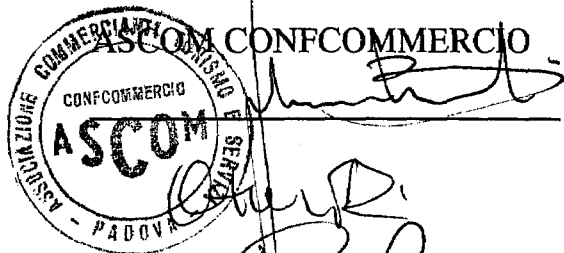


La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

7. Le Aziende con sede legale in provincia di Padova applicheranno le agevolazioni fiscali e contributive a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi e/o unità produttive in altre provincie.
8. Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente accordo qualora ci fossero delle sostanziali variazioni legislative rispetto alla material trattata.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Padova, __ dicembre 2011



APPE ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE
PUBBLICI
ESERCIZI
35129 PADOVA - Via Savelli, 23

FILCAMS - CGIL PADOVA

Gerardo di ...

FISASCAT - CISL PADOVA

Renzo ...

UILTUCS - UIL PADOVA

...